

Rettificazione della decisione 2004/462/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'appendice A dell'allegato X all'atto di adesione del 2003 al fine di includere nell'elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Ungheria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/462/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica l'appendice A dell'allegato X all'atto di adesione del 2003 al fine di includere nell'elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Ungheria

[notificata con il numero C(2004) 1715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽²⁾, in particolare l'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione prevede all'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera a), che i requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽³⁾ non si applicano fino al 31 dicembre 2006 agli stabilimenti dell'Ungheria elencati nell'appendice A dell'allegato X all'atto di adesione, fatte salve talune condizioni.
- (2) In Ungheria, quindici altri stabilimenti ad alta capacità per le carni incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE.
- (3) Di conseguenza, questi quindici stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di adeguamento necessario per essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nella direttiva 64/433/CEE.

- (4) I quindici stabilimenti suddetti, che sono attualmente in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le carenze restanti entro un breve periodo di tempo e sono stati oggetto di un parere favorevole del Dipartimento ungherese per la salute animale ed i controlli alimentari con riguardo al completamento del processo di ammodernamento.
- (5) Per l'Ungheria sono disponibili informazioni dettagliate riguardanti le carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Ungheria a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi quindici stabilimenti, su richiesta dell'Ungheria, un periodo transitorio.
- (7) In considerazione della fase avanzata in cui si trova il processo di ammodernamento dei quindici stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato al massimo a 12 mesi.
- (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato delle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione sono aggiunti all'appendice A di cui all'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, dell'atto di adesione del 2003.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

2. Per gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione, si applicano le norme stabilite nell'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera b), dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti in fase di transizione nel settore delle carni:

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carni			Data di conformità
			Attività degli stabilimenti			
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Magazzino frigorifero	
1.	02522	Halász Gábor, Ballószög	X			31.12.2004
2.	02523	Fejes és Társa Kft., Kecel	X			30.5.2004
3.	02524	Zvertyelhús Kft., Kisszállás	x			31.12.2004
4.	03525	Atalante Kft., Kaszaper	x			30.3.2005
5.	04526	Agrár COOP Kft, Mezőkövesd	x			30.4.2005
6.	06527	MUR HÚS- M Kft, Martonvásár	x			30.4.2005
7.	06528	Kalória Kft., Szabadbattyány	x			30.4.2005
8.	08529	Hajdú-Hús 2000 Kft., Debrecen	x			31.5.2004
9.	08530	Szoboszlóhús Kft., Hajdúhadház	x			1.8.2004
10.	08531	IMKI-Food Kft., Biharnagybajom	x			1.8.2004
11.	11532	Agro Produkt Kft., Pásztó	x			1.11.2004
12.	13533	Carnarium Kft., Juta	x			30.4.2005
13.	13534	Kapos-Ternero Kft., Hetes	x			30.4.2005
14.	14535	Borkesz Hús Kft., Kisvárdá	x			31.3.2005
15.	16536	Hús Trió Kft., Simontornya	x			30.3.2005